



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
 Di Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
 Per emendamenti alla parte del DDL **D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953**
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile
Per la parte relativa a famiglia e minorenni

ALLEGATO C) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

C) SUGGERIMENTI EMENDATIVI CHE RIGUARDANO L'ASSETTO ORDINAMENTALE, SOSTITUENDO UN GIUDICE UNICO CON COMPETENZA OMNICOMPRESIVA ALL'ATTUALE RIPARTIZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI-TRIBUNALE ORDINARIO

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<i>b)</i> quanto al tribunale della famiglia e della persona:		<i>b)</i> quanto al tribunale della famiglia e della persona
1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona;		1) istituire presso ogni circondario o gruppi di circondari da individuarsi il tribunale per la persona, le relazioni familiari e la relativa procura; i minorenni presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona;
2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1):		2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate del giudice di cui al numero 1):
2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e		2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO C) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;		divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;
2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;		2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;
2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1 o settembre 2011, n. 150;		2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1 o settembre 2011, n. 150;
2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle	Si propone di fare anche riferimento alla legislazione speciale	2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate, e successive modificazioni, anche



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO C) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;</p>		<p>eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate; procedimenti penali in cui il minorenne sia autore di reato;</p>
<p>3) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;</p>	<p>L'ausilio dei servizi alla persona (e non solo servizi sociali essendo spesso necessario anche l'intervento di personale sanitario) va disciplinato per tutti i giudici (non si vede perché debba restare escluso il Tribunale per i minorenni) e la delega dovrebbe prevedere alcune fasi distinte e parametri. Per fasi, si ritiene necessario indicare quella valutativa, di sostegno ed esecutiva, sempre nel rispetto del contraddittorio e dei</p>	<p>3) assicurare al giudice alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi alla persona sociali disciplinandone le funzioni nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti; e di tecnici specializzati nelle materie di</p>



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO C) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p>diritti di difesa.</p> <p>L'operato dei servizi in fase valutativa, in ragione del difetto del rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa, diviene spesso una cd- "prova bloccata" incontrovertibile.</p> <p>La fase esecutiva in materia di provvedimenti sulla relazione è priva di normativa.</p> <p>Idem per quanto riguarda il sostegno.</p> <p>La collocazione della disciplina dell'apporto degli esperti in questa sede appare inopportuna ed è una duplicazione (se non una contraddizione) in quanto già prevista al successivo punto 5) dove meglio può essere situata la specifica previsione anche delle funzioni.</p> <p>L'utilizzazione di consulenze ogni qualvolta sia necessario valutare l'interesse del minorenni comporterebbe una rilevante lievitazione di costi a carico di utenza ed erario.</p>	<p>competenza;</p>
<p>4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico</p>	<p>L'attribuzione alle funzioni in modo esclusivo dovrà riguardare giudici e pubblici ministeri.</p>	<p>4) prevedere che i giudici siano attribuiti al Tribunale per la persona,</p>



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO C) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona;</p>		<p>le relazioni familiari e i minorenni sezioni specializzate in modo esclusivo; prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza del giudice le sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza del giudice la sezione specializzata per la famiglia e la persona;</p>
<p>5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;</p>	<p>La materia, sul piano processuale, deve essere integralmente rivisitata quale che sia la disciplina ordinamentale, che unifichi le competenze davanti a uno stesso giudice o che mantenga due giudici. Il DDL omette totalmente di considerare i procedimenti che non siano di competenza attualmente del tribunale ordinario mentre bisogna prevedere che siano ugualmente disciplinati i procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni, secondo un rito unitario, flessibile e</p>	<p>5) disciplinare unitariamente, salve le specificità, il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) relativi a persone, minorenni e relazioni familiari, secondo criteri di semplificazione e flessibilità, e piena garanzia del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti, compreso il minorenne. Individuare individuando le materie per le quali il tribunale decide in</p>



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO C) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p>semplificato, che salvaguardi i principi del contraddittorio e del diritto di difesa nei confronti di tutte le parti, compreso il minorenni, come stabilito dalle Convenzioni sovranazionali (convenzione di Strasburgo: l. 77/2003) e dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia <i>child friendly</i> (Bruxelles, 17 novembre 2010).</p> <p>Bisogna prevedere in questa sede le funzioni degli esperti che integrano il collegio e la loro specificità anche di formazione professionale giuridica (se sono esperti di altre materie, ma debbono essere impiegati nella giurisdizione, debbono ricevere una formazione giuridica <i>ad hoc</i>)</p> <p>Bisogna prevedere la disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, che manca del tutto ed ha comportato condanne dell'Italia da parte della Corte EDU.</p> <p>Con l'attuale riferimento al n. 1 rimangono fuori i procedimenti attualmente di competenza del TM (che hanno gravi criticità per deficit di disciplina</p>	<p>composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati.</p> <p>Individuare le funzioni dei tecnici specializzati -con esclusione di quelle istruttorie- e la loro specificità anche di formazione professionale.</p> <p>Prevedere e disciplinare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I procedimenti per affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati; 2) I procedimenti sulla responsabilità genitoriale prevedendo fasi preliminare, introduttiva, istruttoria, decisoria e impugnazioni compresa la ricorribilità in cassazione.



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
 Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO C) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	processuale). E' necessario prevedere e disciplinare espressamente: <ul style="list-style-type: none"> - I procedimenti per affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati; - I procedimenti sulla responsabilità genitoriale; - Il procedimento cautelare uniforme di famiglia; - Esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali. 	3) procedimento cautelare uniforme di famiglia. 4) esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali.
6) prevedere l'attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) e avverso le decisioni di competenza del tribunale per i minorenni;		6) prevedere l'attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate giudice di cui al numero 1) e avverso le decisioni di competenza del tribunale per i minorenni;
7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la		7) abolire i tribunali per i minorenni 7 bis) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche del giudice



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ALLEGATO C) AL DOCUMENTO DI CAMMINO DEL 18 DICEMBRE 2015

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia.</p>		<p>di cui al numero 1) delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia.</p>